

Affidamento tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 dei servizi di elaborazione e promozione di un piano di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione nell'ambito del Progetto DGR n. 102 del 19.03.2019 "POC 2014-2020. Rimodulazione assi tematici e programmazione interventi strategici". - CUP B69F19000170001 - CIG 7945301DCA

FAQ 09/07/2019 10:36:11

Buongiorno, con riferimento alla gara CIG 7945301DCA si chiede di confermare: 1) che non siano conteggiati i curricula dei componenti del gruppo di lavori nella determinazione del limite di 40 pagine per l'offerta tecnica previsto all'art. 15 del disciplinare di gara; 2) che il riferimento ai requisiti di cui all'art. 7.3 lett d) (conformità ISO 9001:2015) e lett. e) (requisito professionale), contenuto negli ultimi due capoversi dell'art 7.4 sia da considerare un mero refuso considerato che l'unico requisito di capacità tecnica e professionale indicato nel disciplinare di gara è quello di cui all'art 7.3 lett. c).

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Quesito n. 1 - chiarimento: L'Offerta Tecnica, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'Impresa stessa, deve essere formulata redigendo una ipotesi di progetto (max 40 pagg.) che tenga presente tutti gli elementi richiesti nel bando di gara.

Tra detti elementi indicati all'art. 15 del Disciplinare di gara, sono espressamente indicati i Curricula dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritti graficamente e digitalmente dagli stessi ed accompagnati da valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori.

A maggiore specificazione del quesito ricevuto, l'ipotesi di progetto deve riportare all'interno delle 40 pagine l'elenco dei curricula dei componenti del gruppo di lavoro. I curricula stessi, sottoscritti graficamente e digitalmente dai soggetti cui si riferiscono, accompagnati da valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori, sono viceversa allegati all'offerta tecnica e pertanto non rientrano nel conteggio delle 40 pagine.

Quesito n. 2 - chiarimento: si conferma che il riferimento ai requisiti di cui all'art. 7.3 lett d) (conformità ISO 9001:2015) e lett. e) (requisito professionale), contenuto negli ultimi due capoversi dell'art 7.4 è da considerare un mero refuso.

Il requisito di capacità tecnica e professionale indicato nel disciplinare di gara è quello di cui all'art 7.3 lett. c) dello stesso Disciplinare.



FAQ 10/07/2019 09:28:07

Buongiorno,

con riferimento alla gara CIG 7945301DCA si chiede di confermare che le istituzioni universitarie, quali i dipartimenti, possono partecipare alla gara quali membri di RTI pur non essendo iscritte alla CCIAA, non essendovi normativamente obbligate.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Chiarimento: La Stazione Appaltante conferma la possibilità, per le istituzioni universitarie, quali i dipartimenti, in qualità di membri di RTI, di partecipare alla gara, pur non essendo iscritte alla competente CCIAA.

Tanto in quanto si rileva che è radicato nella giurisprudenza amministrativa, sulla scia di un indirizzo inaugurato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'orientamento che ammette la partecipazione alle procedure anche di soggetti che non abbiano natura imprenditoriale e che, di conseguenza, nello svolgimento della loro attività statutaria, non perseguano fini di lucro (Corte di Giustizia ESE 0110712008, causa C-49/07; Id., 29/1112007, causa C-119/06; Id., 23112/2009, causa n.305/2008; Cons. Stato, sez. 111, 15 gennaio 2016, n.116; Id, sez. VI, 23/01/2013, n. 387; Id., sez. V, 2610812010, n. 5956; Id., sez. V, 10/09/2010, n. 6528; Id., sez. V, 26108/2010, n. 5956; TAR Basilicata, 23/06/2014, n. 411, TAR Milano, sez. I, 03/11/2011 n.2614).

Non inficia pertanto la possibilità di partecipare alla gara di una RTI la circostanza che uno dei soggetti uniti in rete, non avendo natura di impresa, non è iscritto alla CCIAA: sia perché per legge non vi è obbligato sia alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa e del favor participationis insito nella disciplina degli appalti pubblici.



FAQ - 10/07/2019 15:09:28

Buongiorno, con riferimento alla gara CIG 7945301DCA si chiede di confermare che:

quesito 1: - il fatturato specifico minimo richiesto pari ad 380.000, è da intendersi come fatturato cumulato negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili;

quesito 2: - il fatturato globale non inferiore ad 750.000,00 è da intendersi come fatturato cumulato negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili;

quesito 3: - la comprova del fatturato specifico può essere fornita mediante le attestazioni di buon esito rilasciate dai committenti o da contratti e fatture.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti



Quesiti 1 e 2: - Chiarimento: il Disciplinare, al punto 7.2, rubricato "REQUISITI DI CAPACITA' E ECONOMICA E FINANZIARIA" testualmente recita

"b) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili:

- un fatturato specifico, per servizi oggetto del presente appalto non inferiore a: € 380.000,00 (euro trecentottantamila/00) IVA esclusa

- un fatturato globale non inferiore ad 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di garantire una prestazione continua, altamente qualificata e proporzionata al fabbisogno richiesto per tutta la durata del contratto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'all. XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere riportati al periodo di attività..."

La stazione appaltante, pertanto, alla luce di quanto sopra, ad ulteriore conferma di quanto riportato nel Disciplinare, chiarisce che sia il **fatturato globale minimo** che il **fatturato specifico minimo** siano da considerarsi **non cumulativamente ma per singolo anno**.



Quesito 3 – Chiarimento: come previsto Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., *"...l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante."*

La stazione appaltante, pertanto, accetta a comprova del fatturato specifico, le attestazioni di buon esito rilasciate dai committenti o da contratti e fatture, sempreché possano dimostrare il raggiungimento del livello minimo annuo di fatturato specifico richiesto nel Disciplinare per essere ammessi alla partecipazione della gara.



FAQ - 11/07/2019 09:03:12

Con riferimento alla vostra risposta integrativa al quesito n. 1, tenuto conto che i componenti del gruppo di lavoro potrebbero non avere la firma digitale, si chiede di confermare che i CV, sottoscritti graficamente dai soggetti cui si riferiscono, possono essere firmati digitalmente sia dai singoli componenti del gruppo di lavoro sia dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Quesito 1 - Chiarimento

E' utile premettere che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.

Tanto chiarito, **i documenti in argomento, sebbene privi di firma digitale, sono stati prodotti** in forma analogica e comunque sottoscritti, corredati da copia della carta di identità e trasformati in pdf. Tali modalità di approntamento e produzione documentale, sono **conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005.**

Nello specifico, dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la norma da ultimo citata - prevista nel **codice dell'amministrazione digitale** – **consente l'inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono "... sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità"**.

Si aggiunga a ciò che l'inoltro alla Stazione appaltante dell'integrazione del DGUE è avvenuto per il tramite della piattaforma telematica indicata dalla Stazione Appaltante, sulla quale le imprese partecipanti sono regolarmente registrate, e hanno presentato la domanda di partecipazione alla procedura selettiva e depositato l'offerta ed adempiuto a tutti i successivi adempimenti.

Tale sistema telematico, avuto riguardo alla disposizione 3.1 della stessa lex specialis, “è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base di alti livelli tecnologici e procedurali ad oggi presenti allo stato della tecnica. **Ne consegue che dalle indicate caratteristiche qualitative della piattaforma derivi un ulteriore elemento di certezza circa la provenienza ed il contenuto dei documenti prodotti.**

La stazione appaltante, pertanto, alla luce di quanto sopra, conferma che i CV, sottoscritti graficamente dai soggetti cui si riferiscono ed accompagnati da valido documento di riconoscimento, già a tale condizione possono essere ammessi nella documentazione di gara. Tanto più pare vero qualora siano anche sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'Impresa.



FAQ - 15/07/2019 10:49:49

Quesito 1: Con riferimento al criterio di valutazione 2.2, si richiede un maggiore dettaglio che rappresenti i requisiti minimi richiesti dei componenti del gruppo di lavoro in termini di competenze, qualificazione professionale e pregressa esperienza.

Quesito 1 – Chiarimento

La stazione appaltante, relativamente a quanto sopra richiesto, non ha maggiori e/o ulteriori dettagli da fornire.

Quesito 2: Con riferimento ai Cv, si chiede di confermare che gli stessi vadano firmati graficamente dai soggetti cui si riferiscono e digitalmente esclusivamente dal legale rappresentate dell'azienda cui le risorse appartengono.

Quesito 2 - Chiarimento

Il riscontro a detto quesito non può non fare integrale riferimento a quanto già chiarito in riferimento alla **FAQ - 11/07/2019 09:03:12**, sopra riportata.

E' da precisare, tuttavia, che una compilazione dell'offerta tecnica perfettamente conforme a quanto previsto all'art. 15 co. 2 del Disciplinare di Gara, richiede che nella compilazione dell'offerta tecnica vadano allegati “*Curricula dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritti graficamente e digitalmente dagli stessi ed accompagnati da valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori*”

Quesito 3: Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria previsto al punto 7.2 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il fatturato minimo annuo di Euro 380.000,00 sia riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2016, 2017 e 2018).

Quesito 3 - Chiarimento

Premesso che il fatturato minimo annuo di Euro 380.000,00 è il fatturato specifico e non quello globale, si conferma che il fatturato specifico minimo è da considerarsi in relazione a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

Quesito 4: Si chiede di confermare che non è previsto un numero massimo di risorse/ CV da inserire nell'offerta tecnica.

Quesito 4 - Chiarimento

Si conferma che non è previsto un numero massimo di risorse/CV da inserire nell'offerta tecnica

Quesito 5: Si chiede di confermare che non sono presenti figure professionali specifiche richieste e che a nessuna figura professionale è associato un numero definito di giornate/uomo da erogare nell'ambito delle attività progettuali.

Quesito 5 - Chiarimento

Si conferma quanto sopra richiesto.



FAQ - 15/07/2019 10:03:03

Buongiorno, si chiede di confermare che:

Quesito 1: - in caso di cauzione provvisoria presentata nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal fidejussore (art. 10 del disciplinare), è sufficiente allegare la dichiarazione di atto notorio del fidejussore attestante i suoi poteri di firma e, pertanto, non è richiesta né l'autentica della sottoscrizione né la dichiarazione di autenticità sottoscritta da un notaio;

Quesito 1 – chiarimento

Si conferma che è sufficiente allegare la dichiarazione di atto notorio del fidejussore attestante i suoi poteri di firma e la fonte degli stessi, resa ai sensi del D.p.r. 445/2000 e s.m.i.

Quesito 2: - la dichiarazione di attestazione di pagamento del premio (art. 14 lett. p) del disciplinare) può essere resa dal concorrente.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Quesito 2 – chiarimento

La dichiarazione di attestazione di pagamento del premio (art. 14 lett. p) del disciplinare) può essere resa esclusivamente dal garante.



FAQ - 15/07/2019 10:56:03

Con riferimento al requisito di capacità tecnica (art. 7.3 lett. c) del disciplinare),

Quesito 1: si chiede di sapere se il valore complessivo minimo di 1.140.000,00 deve essere posseduto da ciascun membro del RTI o può essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso, fermo restando il possesso di detto requisito in misura maggioritaria da parte della mandataria.

Quesito 1 – chiarimento

Il **requisito relativo al fatturato globale minimo annuo**, di cui all'art. 7.2 lett. b) del presente disciplinare, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Detto requisito, inoltre, deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Quesito 2: Analogamente, sempre con riferimento al requisito di capacità tecnica (art. 7.3 lett. c) del disciplinare), si chiede di sapere se il numero dei servizi indicati in numero di 2 deve essere rispettato da ciascun membro del RTI o può essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso, fermo restando il possesso di detto requisito in misura maggioritaria da parte della mandataria.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Quesito 2 – chiarimento

Il **requisito relativo ai servizi analoghi richiesti**, di cui all'art. 7.3 lett. c) del presente disciplinare, nel raggruppamento temporaneo, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti; detto requisito **deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.**